



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto l'articolo 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi



industriale complessa, che prevede l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico, mediante appositi accordi di programma, di Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito PRRI);

Visto, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito Invitalia), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso articolo 27, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale, in attuazione del citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei PRRI;

Visti, in particolare, l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che prevedono, rispettivamente, che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di riconoscimento della crisi industriale complessa è altresì affidato a Invitalia l'incarico di elaborare la proposta di PRRI e che la parte di attività del PRRI svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre, con apposita convenzione quadro, è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nello stesso decreto ministeriale;

Considerata la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile accertata, alla data del 30 aprile 2014, con decreto direttoriale n. 3305 del 29 luglio 2014, in euro 1.163.244.932,03, dei quali, alla stessa data, disponibili per nuovi impegni euro 642.739.471,66, oltre euro 70.000.000,00 di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un totale quindi di euro 712.739.471,66;

Considerato che, in ragione delle ulteriori risorse affluite al Fondo, la dotazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2014 può essere quantificata in euro 1.380.917.672,34, dei quali euro 400.918.994,75 disponibili per nuovi impegni;

Considerato che nel bilancio 2015 è stato iscritto l'incremento del Fondo per l'anno 2015 recato dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), pari allo stato attuale a euro 40.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2015, in corso di registrazione, con il quale sono state destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 a un intervento per il sostegno di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, tramite la concessione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia di un finanziamento finalizzato all'istituzione di un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali;

Considerato, pertanto, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili per nuovi interventi ammontano alla data del presente decreto, senza tener conto dei rientri dei finanziamenti già concessi, ad almeno euro 390.918.994,75;



Considerato che nella dotazione finanziaria del Fondo sono ricompresi, alla data del presente decreto, euro 73.022.417,67, già versati o in corso di riassegnazione in bilancio per il successivo versamento, affluiti al Fondo ai sensi del comma 10 del più volte citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto destinati al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Considerato che sono in corso di perfezionamento accordi di programma per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 83 del 2012, le predette somme attinenti agli interventi di cui alla citata legge n. 181 del 1989;

Ritenuto, altresì, di dover dare attuazione al sopra menzionato comma 6 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

1. Una quota pari a euro 73.022.417,67 (settantatremilioniventiduemilaquattrocento diciassette/67) delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per essere destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

2. Gli oneri derivanti dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 citato nelle premesse sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1 utilizzate per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel limite massimo previsto dal comma 6 del medesimo articolo 27.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

IL MINISTRO

*Firmato GUIDI*